



# PROVINCIA DI NUORO

---

## SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI Servizio Gestione Giuridica del Personale

**DETERMINAZIONE N° 586**

**DEL 22/06/2021**

**OGGETTO: Dipendente cod. ind. n.1606. Autorizzazione ex art.1, comma 557 - Legge 311/2004 a favore del Comune di Fonni.**

### IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.07 del 21.01.2021 con il quale e' stato conferito l'incarico di direzione del Settore;

visto il d.p.r n° 3 del 10 gennaio 1957 artt. 60 e seguenti concernente la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego;

visto gli art. 4 e 5 del Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni del personale dipendente approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n°57 del 01.12.2015;

richiamata inoltre la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.135 del 10.08.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022;

vista la nota del comune di Fonni prot. n. 0003452 del 04.06.2021 con la quale il Sindaco chiede il rilascio dell'autorizzazione a favore del dipendente cod. ind. n. 1606 per lo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 presso il medesimo comune, per 12 ore settimanali fino al 31.10.2021;

visto il nulla osta del dirigente del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio prot. n. 0723 del 13.11.2020;

vista la nota prot. n. 1779 del 18.06.2021 con la quale il dipendente cod. ind. n. 1606, chiede, di essere autorizzato ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 allo svolgimento dell'incarico di Istruttore Tecnico presso il Comune di Fonni;

richiamati

1. l'art. 1, comma 557, della legge 311 del 2004 che dispone “ i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;”
2. l'orientamento applicativo Aran RAL358 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1 del D.lgs n.267/2000 o dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004;
3. il parere del Consiglio di Stato n.3764/2013 recepito e diramato dal Ministero dell'Interno con la circolare n.2 del 26 maggio 2014, che nel confermare quanto già evidenziato con il proprio

precedente parere n.2141 del 2005, ha ritenuto che:

- alla fattispecie di cui al comma 557, che costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro, può essere applicata, in quanto compatibile, la disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art.4 del CCNL 14/09/2000 (oggi sostituita dall'art.53 e ss del CCNL del 21 maggio 2018);
- che l'estrema sommarietà della disposizione ne rende necessaria l'integrazione con altri dati positivi tratti dall'Ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche;
- l'Ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ai dipendenti pubblici a tempo parziale con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;
- soltanto al personale degli enti locali è invece consentito svolgere prestazioni lavorative anche a favore di altri enti;
- per l'effetto, l'art.1 comma 557, della l. n.311 del 2004 configurerebbe una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale e che, quindi, possa ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che la lacuna della disposizione debba essere colmata applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art.4, comma 7 e seguenti del CCNL per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, oggi sostituita dall'art.53, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018) fatta eccezione per le disposizioni che risultano incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro è e rimane a tempo pieno;

rilevato che l'art.1 comma 557 della legge n°311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1 del D.lgs n°165/2001;

considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.lgs 8 aprile 2003, n°66, come integrato e modificato dal D.lgs 19 luglio 2004, n°213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di :

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.157;

dato atto che :

- nulla osta allo svolgimento di tale incarico poiché non interferisce con le esigenze di servizio né risulta essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione né comporta oneri per l'amministrazione stessa;

-che il rapporto di lavoro si intende autorizzato dalla data del provvedimento fino al 31.10.2021;

sentito il funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Caredda Giuseppina;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis

L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;

visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

visto l'art. 107 del D.Lgs n° 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità del Dirigente;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, il dipendente cod. nd. n. 1606 a prestare attività lavorativa subordinata a tempo parziale fino a un massimo di 12 ore settimanali con i limiti giornalieri e annuali previsti dalle norme e dal CCNL di settore, per conto del Comune di Fonni - sede via S. Pietro n.4 - CAP - 08023 (Codice Fiscale 00169690914) in conformità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n°311/2004;
2. di dare atto che il nominativo del dipendente è contenuto nell'allegato, non soggetto a pubblicazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il predetto incarico si intende autorizzato dalla data del provvedimento fino al 31.10.2021 per dodici ore settimanali, al di fuori del normale orario d'ufficio, dietro corrispettivo della retribuzione prevista per la Cat. C pos.ec. C1, a diretto carico del Comune sopra menzionato;
4. di invitare il Comune, nell'utilizzo del dipendente, al rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e dai contratti vigenti;
5. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147 – bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6. di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio presenze del Settore Affari Istituzionali e Giuridici per gli adempimenti di competenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrità.

Il Dirigente  
F.toDott. Giuseppe Zucca

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 23/06/2021

L'OPERATORE INCARICATO

Tore Lai